

Tribunale di Frosinone, P – Sentenza n. 1941 del 24.10.2022

Estensore: *Doglietto*

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – APPROPRIAZIONE INDEBITA – OGGETTIVA INTERVERSIONE DEL POSSESSO – CONFIGURABILITA' DEL REATO IN COSTANZA DI RAPPORTO CONTRATTUALE

In presenza di un rapporto contrattuale ancora vigente, la semplice omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta non integra di per sé il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., in quanto non modifica il rapporto tra il detentore e il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione "*uti dominus*" e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso ma si riflette in un mero inadempimento contrattuale che presenta esclusivamente rilevanza sotto il profilo civilistico, mentre configura il reato di appropriazione indebita l'omessa restituzione della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario, se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso. Sotto questo profilo assumono allora rilevanza condotte come quella del soggetto che dà ai beni oggetto di doverosa restituzione una destinazione ovvero provvede ad una collocazione degli stessi tali da renderli irreperibili in caso di ricerche da parte dell'avente diritto alla restituzione o dell'Autorità Giudiziaria. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto integrato il reato contestato di cui all'art. 646 c.p. dal momento che, dal quadro probatorio raccolto in sede dibattimentale, è risultato chiaro che l'imputato non abbia semplicemente omesso di ottemperare alla richiesta di restituzione di un bene oggetto di un rapporto contrattuale, ma, consegnando il bene a un terzo, abbia adottato un comportamento rilevatore di una oggettiva interversione del possesso, omettendo peraltro anche di comunicare dove si trovasse l'autovettura, che non è stata rinvenuta.)